



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 146 / 2017**

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NON RETRIBUITO A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibera di C.C. n. 2 del 31/01/2017 ad oggetto: "approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- delibera di C. C. n. 6 del 31/01/2017 ad oggetto: " approvazione del bilancio di previsione 2017/2019" e successivo atto n. 13 del 30/03/2017 di variazione;
- delibera di G. C. n. 6 del 03/02/2017 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e successivo atto n. 28 del 06/04/2017 di variazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 29/01/2016 concernente l'assegnazione al Geom. Corrado Sorrivi delle funzioni di responsabile del 4° settore "Lavori Pubblici" fino al 31/12/2017;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 29/01/2016 concernente l'assegnazione al Geom. Corrado Sorrivi delle funzioni di responsabile del 4° settore "Lavori Pubblici" fino al 31/12/2017;

Premesso che:

- gli artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8-bis, del nuovo codice della strada - come modificati dall'art 33 della legge n. 120/2010 - prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Dato atto:

- che, in data 16 ottobre 2015, tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ed il Comune di Casalgrande si è stipulata la Convenzione (registro convenzioni LPU 02/2015) volta ad accogliere nel territorio e nelle strutture del Comune di Casalgrande i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 D.Lgs. 274/2000 (di seguito denominata, per brevità, "Convenzione");

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, il Comune di Casalgrande:

- ha acconsentito ad ammettere alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non retribuito fino ad un massimo di 12 persone;
- ha individuato le prestazioni oggetto del lavoro di pubblica utilità, comprendendovi anche le prestazioni manutentive al patrimonio pubblico;
- si è riservato di definire di volta in volta le prestazioni da eseguire, in considerazione dell'attitudine del soggetto richiedente;

Considerato:

- che, in attuazione della convenzione di cui sopra, Il Sig. F.S. ha inoltrato richiesta al Comune di Casalgrande di essere ammesso a svolgere lavoro di pubblica utilità;
- che, con nota del 22/01/2016 a firma del Sindaco pro tempore, è stata comunicata la disponibilità dell'Amministrazione a redigere un accordo individuale per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità col predetto Sig. F.S., destinandone le prestazioni al Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale;

Visto lo schema dell'accordo individuale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità' agli atti per la privacy presso il servizio LL.PP., che si approva quale parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato;

Dato atto che:

- il lavoro di pubblica utilità non viene retribuito, non costituisce rapporto di lavoro subordinato e consiste in attività di supporto al responsabile del servizio a cui è destinato;
- tuttavia, compete al Comune di Casalgrande provvedere alla copertura assicurativa dei soggetti ammessi a tale lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;
- fanno carico inoltre all'amministrazione gli obblighi vigenti in materia di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità è sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell'orario di servizio presenti all'interno del Comune di Casalgrande;

Preso atto delle misure organizzative adottate dal Direttore Generale con determinazione n. 607 del 19/10/09 che ha recepito le decisioni adottate in sede di Comitato di direzione del 23 settembre 2009;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

1. di procedere all'attivazione di lavoro di pubblica utilità non retribuito a favore della collettività del Sig. F.S. presso il Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale;
2. di individuare, conseguentemente, nel Responsabile del Settore LLPP Corrado Sorrivi il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di redigere la relazione finale finalizzata a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
3. di fornire al Sig. F.S. gli strumenti per la rilevazione dell'orario di servizio presenti all'interno del Comune di Casalgrande;
4. di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di darne tempestiva comunicazione al Tribunale di Reggio Emilia, presso l'ufficio del Giudice per le attività preliminari;
5. di approvare l'accordo individuale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità agli atti per la privacy presso il servizio LL.PP., quale parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato;
6. di dare atto che i costi relativi alla copertura assicurativa del Sig. F.S. contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi - non quantificabili singolarmente - trovano copertura all'int. 130/415/1, nonché all'int. 1810/110;
7. di dare altresì atto che gli eventuali costi per la sicurezza trovano copertura all'int. 730/200/3;
8. di comunicare il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza al:
  - al Comando di Pulizia Municipale;
  - al Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
  - all'ufficio Risorse Umane;
9. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Lì, 23/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)